CAMERA DEI DEPUTATI N. 1982

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARLOTTI, ALBANELLA, ANTEZZA, ARGENTIN, BARUFFI, BASSO, BIONDELLI, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, CAPODICASA, CAPONE, CARRA, CARRESCIA, CASELLATO, CIMBRO, COVA, DALLAI, DE MENECH, D'INCECCO, FAMIGLIETTI, FEDI, FITZGERALD NISSOLI, CARLO GALLI, GANDOLFI, GASPARINI, GOZI, GRASSI, GULLO, IORI, LA MARCA, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MARZANO, MORETTO, PASTORELLI, PETITTI, PORTA, PREZIOSI, RAMPI, RUGHETTI, SBERNA, VALERIA VALENTE, ZANIN, ZARDINI

Disposizioni concernenti la redazione della Carta della potenzialità archeologica nonché la detraibilità, agli effetti delle imposte sui redditi, del valore delle donazioni di beni d'interesse archeologico in favore dello Stato

Presentata il 22 gennaio 2014

Onorevoli Colleghi! — L'Italia è un Paese ricchissimo di testimonianze archeologiche e, a livello internazionale, è sicuramente una delle nazioni più interessate alla salvaguardia di tale patrimonio. Negli ultimi anni è stato fatto molto in tal senso, basti ricordare la normativa di riferimento: articolo 28, comma 4, del decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio); articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (codice degli appalti); articolo 2-ter del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, ma queste nor-

mative presentano alcune lacune per quanto concerne i lavori di scavo effettuati dai privati che rimangono legati a quanto in generale fissato dal citato codice dei beni culturali e del paesaggio. Al fine di ovviare a questo problema e per meglio salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale-archeologico, diverse amministrazioni locali (comuni e province) si sono dotate di cartografie specifiche realizzate spesso in accordo con le soprintendenze competenti in cui sono segnalate le aree in cui sono presenti o potrebbero essere presenti elementi di interesse archeologico. Tali strumenti aiutano sia le ammi-

nistrazioni sia i cittadini a prevenire, per quanto possibile, i disagi che un eventuale blocco dei lavori, causato da rinvenimenti, può portare quando questi lavori sono già in atto. Questi strumenti vengono in alcuni casi chiamati « Carte della potenzialità archeologica » (CPA) e rappresentano lo sviluppo in chiave normativa urbanistica delle carte archeologiche che, di fatto, contengono i dati storici e topografici che compongono la base di lavoro da cui poi sviluppare le CPA. Tali Carte sono state inserite da alcune amministrazioni nei loro piani regolatori o nei loro piani strutturali e aiutano sia i cittadini sia le amministrazioni a conoscere meglio e a salvaguardare il patrimonio archeologicoculturale collettivo.

Al fine di rendere ancora migliore la salvaguardia di questo immenso patrimonio e allo stesso tempo di prevenire la distruzione di eventuali « sorprese » per i privati cittadini, al fine di rendere egualitaria tra pubblico e privato la consapevolezza di operare su casi che riguardano il patrimonio pubblico sotterraneo, si propone di inserire, all'articolo 1, l'obbligo

per tutte le amministrazioni comunali di dotarsi, al momento della realizzazione di strumenti urbanistici che vanno a programmare attività edili sul territorio e nei centri abitati, quali piani regolatori o piani strutturali, di uno strumento conoscitivo e normativo quale, appunto, la Carta della potenzialità archeologica, a cui fare riferimento per quanto concerne le attività di scavo che possano richiedere opere di salvaguardia. Le CPA dovrebbero diventare quindi parte integrante e conoscitiva della cartografia di base di un territorio analogamente alle carte geologiche.

Per meglio predisporre le CPA, onde evitare un'infinità di casistiche diverse, si propone che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, definisca i termini e le modalità di predisposizione delle stesse, fornendo anche le schede base informatizzate per realizzare un *database* informativo a livello nazionale.

Inoltre, l'articolo 2 dispone – sempre con la finalità di valorizzare il patrimonio archeologico e culturale – detrazioni d'imposta per donazioni di beni di interesse archeologico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Carta della potenzialità archeologica).

- 1. Al fine di conoscere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale archeologico, la soprintendenza per i beni archeologici territorialmente competente richiede alle amministrazioni comunali, in fase di programmazione di piani regolatori o piani strutturali, la redazione della Carta della potenzialità archeologica (CPA);
- 2. I termini e le modalità di predisposizione della CPA sono definiti con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

ART. 2.

(Detrazione d'imposta per donazioni di beni di interesse archeologico).

- 1. Ai soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società che donano allo Stato beni di interesse archeologico è concessa una detrazione pari al valore dei beni donati.
- 2. La proposta di donazione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il quale dichiara, per ogni singolo bene, l'interesse dello Stato a ricevere il bene stesso.
- 3. Le condizioni e il valore dei singoli beni sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita un'ap-

posita commissione nominata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti rispettivamente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nella proposta di donazione il donante può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

- 4. Il donante può revocare la propria proposta di donazione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
- 5. Il decreto di cui al comma 3 è adottato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di donazione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi alla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a pena di decadenza, la propria accettazione.
- 6. Nel caso di donazione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
- 7. Nel caso di donazione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al comma 3 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
- 8. In seguito al trasferimento dei beni, al donante è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al valore complessivo dei beni donati stabilito ai sensi del decreto di cui al comma 3, ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.







17PDI.0017960

€ 1,00